



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Direzione Generale
Dirigente: Dott. Aldo URRU



Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento, di didattica integrativa e tutorato didattico.

IL RETTORE

- VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università;
- VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale del 28 marzo 2022 n. 305;
- VISTO il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento, di didattica integrativa e tutorato didattico, emanato con decreto rettorale del 31 maggio 2021 n.497;
- RAVVISATA la necessità di reingegnare il processo di conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato, così come indicato nel Piano delle Performance 2022/2023 - Obiettivo di Team assegnato congiuntamente alla Direzione Personale, Organizzazione, Performance e alla Direzione per la Didattica e l'Orientamento;
- VISTE le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 29 e 30 novembre 2022, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole alle modifiche sopra indicate;
- RAVVISATA quindi la necessità di procedere con l'emanazione del Regolamento così come modificato

D E C R E T A

- ART. 1 - È emanato il "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento, di didattica integrativa e tutorato didattico". Il Regolamento sarà pubblicato nel sito



web dell'Ateneo ed entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Visto il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale



Personale, Organizzazione, Performance
Dirigente: Dott. Fabrizio Cherchi

Direzione per la Didattica e l'orientamento
Dott.ssa Giuseppa Locci

**Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento, di didattica
integrativa e tutorato didattico**

Sommario

TITOLO I – FINALITÀ E PRINCIPI	4
Art. 1 - Finalità e principi	4
TITOLO II – ASSEGNAZIONE AI DOCENTI STRUTTURATI DEI COMPITI DIDATTICI NEI CORSI DI STUDIO..	5
Art.2 - Programmazione didattica e copertura insegnamenti	5
TITOLO III – AFFIDAMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010	8
Art. 3 – Affidamento incarichi di insegnamento nei Corsi di Studio	8
Art. 4 - Modalità di affidamento degli incarichi di insegnamento	9
Art. 5 - Affidamento diretto di incarichi a esperti/e di alta qualificazione anche tramite convenzione	9
Art. 6 - Affidamento diretto per chiara fama	11
Art. 7 - Procedure di valutazione comparativa per attività di insegnamento	12
Art. 8 - Retribuzione e massimali orari incarichi di insegnamento	15
Art. 9 - Diritti e doveri dei/delle titolari degli incarichi di insegnamento	16
TITOLO IV – CONFERIMENTO DI INCARICHI DI TUTORATO DIDATTICO, DIDATTICA INTEGRATIVA NEI CORSI DI STUDIO E DOCENZA E TUTORATO NEI MASTER, NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E NEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE	18
Art. 10 - Procedure di valutazione comparativa per incarichi di tutorato o per attività didattiche integrative	18
Art. 11 - Procedure di valutazione comparativa per attribuzione incarichi di docenza e tutorato nei Master, nelle Scuole di specializzazione e nei Corsi di specializzazione	21
Art. 12 - Diritti e doveri dei titolari degli incarichi di docenza, tutorato e didattica integrativa	23
Art. 13 - Retribuzione oraria incarichi di docenza, tutorato e didattica integrativa	24
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	25
Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali	25



TITOLO I – FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1 - Finalità e principi

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per:
 - l’assegnazione dei compiti didattici istituzionali ai/alle professori/professoressse e ai/alle ricercatori/ricercatrici in servizio presso l’Università degli Studi di Cagliari;
 - il conferimento di incarichi di insegnamento, ai soggetti in possesso dei requisiti scientifici e professionali previsti dalle norme di legge;
 - il conferimento, ai soggetti in possesso dei requisiti scientifici e professionali previsti dalle norme di legge, di incarichi di tutorato didattico e di didattica integrativa. Disciplina, altresì, gli incarichi di docenza affidati nei Master e nelle Scuole e nei Corsi di specializzazione.
2. Gli insegnamenti sono assegnati per far fronte alle esigenze didattiche dei Corsi di Studio (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico) attivati dall’Ateneo.
3. Il conferimento degli incarichi di insegnamento, nel rispetto del Codice Etico, può avvenire a titolo oneroso o a titolo gratuito. I rapporti di lavoro con i titolari degli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati mediante la stipula di contratti di docenza, a eccezione del personale strutturato a cui gli incarichi sono attribuiti mediante Disposizione Dirigenziale del Dirigente della Direzione Personale, Organizzazione, Performance.
4. Gli incarichi di tutorato didattico e di didattica integrative possono essere conferiti per far fronte alle esigenze didattiche dei Corsi di Studio (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico).
5. Gli incarichi di docenza e di tutorato possono essere conferiti per far fronte alle esigenze di didattica dei Corsi e/o Scuole di specializzazione e dei Master, attivati dall’Università degli Studi di Cagliari.
6. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli universitari.
7. Il presente Regolamento è emanato ai sensi della legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare degli artt. 6 e 23 e in coerenza con lo Statuto di Ateneo.



TITOLO II – ASSEGNAZIONE AI DOCENTI STRUTTURATI DEI COMPITI DIDATTICI NEI CORSI DI STUDIO

Art.2 - Programmazione didattica e copertura insegnamenti

La programmazione e razionalizzazione dell'affidamento dei compiti didattici e di servizio agli studenti ai professori e ricercatori e alle professoresse e ricercatrici dell'Ateneo viene predisposta per ciascun Anno Accademico secondo i seguenti criteri:

1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. e) dello Statuto, secondo equità, funzionalità, razionalità. In ragione dell'esigenza prioritaria di garantire una copertura degli insegnamenti adeguata sotto il profilo della qualificazione scientifica, l'assegnazione dell'insegnamento avviene in coerenza con il curriculum scientifico del/della docente e del/della ricercatore/ricercatrice. Nell'attribuzione degli incarichi didattici i Dipartimenti devono procedere alla copertura dei corsi di insegnamento secondo il seguente ordine di priorità: di base (TAF A), caratterizzanti (TAF B), affini e integrativi (TAF C).
2. La copertura degli insegnamenti deve essere garantita in via prioritaria con i/le professori/professoressse ordinari/e, straordinari/e ex art. 1, comma 12 legge n. 230/2005, associati/e e ricercatori/ricercatrici a tempo determinato i quali sono tenuti a completare il carico didattico istituzionale anche presso i corsi di studio attivati dall'Ateneo presso le sedi individuate da convenzioni stipulate con i soggetti promotori degli studi universitari operanti nel territorio sardo (Università Diffusa), o mediante svolgimento di corsi con modalità e-learning, e anche presso Facoltà diverse da quelle a cui appartiene il Dipartimento di afferenza.
3. Il Consiglio di Dipartimento nella delibera di attribuzione degli incarichi assegna ai professori/professoressse ordinari/e, associati/e, professori/professoressse straordinari/e e ricercatori/ricercatrici a tempo determinato, gli incarichi di insegnamento rientranti nei compiti didattici istituzionali da svolgere prioritariamente nel Settore scientifico-disciplinare (SSD) e, in secondo ordine, nel gruppo scientifico-disciplinare di afferenza, nei limiti di copertura del carico didattico individuale.
4. Il carico didattico istituzionale, individuale, di riferimento del singolo professore/professoressa ordinario/a o associato/a è di 120 ore per il tempo pieno e di 80 ore

per il tempo definito. Per i ricercatori/ricercatrici a tempo determinato ex art. 24 legge n. 240/2010, il carico didattico non deve eccedere le 60 ore da svolgere nel SSD o gruppo scientifico-disciplinare di afferenza e sulla base di quanto previsto dal relativo contratto.

Ai/Alle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato ex art. 24 della legge n. 240/2010, di tipologia b) e tenure-track, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, è possibile attribuire un carico didattico di massimo 90 ore, senza possibilità di superamento dello stesso, salvo casi eccezionali da motivarsi da parte del Direttore del Dipartimento e da sottoporsi al Senato Accademico.

Su richiesta del Consiglio di Dipartimento, possono essere affidati incarichi didattici superiori alle 120 ore e alle 60 ore rispettivamente ai/alle professori/professoressse ordinari/e - associati/e e ai/alle ricercatori/ricercatrici che danno la disponibilità, previa autorizzazione del Rettore, purché le ore eccedenti non superino il 30% del massimale istituzionale. Potranno essere affidate eventuali ore eccedenti il 30% del carico didattico istituzionale per motivate e documentate esigenze didattiche, ma non potrà in ogni caso essere superato il 30% del carico didattico complessivo del corpo docente a livello di Dipartimento.

5. L'autorizzazione del Rettore non è richiesta nei seguenti casi:

- a) superamento compreso in un massimale di 10 ore e determinato da un insegnamento aggiuntivo affidato a completamento del carico didattico;
- b) superamento determinato da ore di insegnamento da erogarsi in modalità e-learning;
- c) incarichi a titolo oneroso conferiti ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 240/2010.

6. Come previsto dall'art. 6 del *Regolamento per la disciplina delle modalità di autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori*, il Consiglio di Dipartimento nell'assegnare gli incarichi di insegnamento può prevedere eventuali esoneri parziali, per un massimo di 20 ore, in ragione degli incarichi istituzionali affidati ai/alle professori/professoressse ordinari/e e associati/e quali: Presidente di Facoltà, Coordinatore/Coordinatrice di Consiglio di Corso di Studio/Classe/InterClasse, Direttore/Direttrice di Dipartimento, Coordinatore/Coordinatrice Nucleo di Valutazione di Ateneo, Coordinatore/Coordinatrice del Presidio della Qualità di Ateneo, Direttore/Direttrice del Centro Linguistico di Ateneo, professori/professoressse con



impegno didattico aggiuntivo nelle scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato, componente di commissione ASN. Il Rettore con proprio provvedimento, sentito il Senato Accademico, può autorizzare la riduzione del carico didattico ai/alle Prorettori/Prorettrici delegati e ai/alle docenti impegnati in progetti di ricerca di carattere internazionale o nazionale di particolare rilevanza. Il carico didattico istituzionale dei/delle docenti e dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato che svolgono attività di docenza in presenza presso le sedi dell'Università diffusa è diminuito di un numero di ore pari a 30.

7. I/Le professori/professoressa ordinari/e e associati/e sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli/alle studenti/studentesse, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, dedotte le ore di cui al comma 6. I/Le ricercatori/ricercatrici sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché esercitazioni, assistenza e ricevimento studenti, attività di verifica dell'apprendimento e collaborazioni alla stesura dei documenti AVA e SUA, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

8. Gli incarichi di insegnamento ex art. 6, comma 4, legge n. 240/2010, attribuiti ai/alle ricercatori/ricercatrici universitari a tempo indeterminato, possono essere affidati a titolo gratuito o a titolo oneroso, sulla base di quanto indicato dallo/a stesso/a ricercatore/ricercatrice. Qualora i/le ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato accettino di svolgere incarichi di insegnamento ex art 6, legge n. 240/2010, a titolo gratuito, le ore per l'incarico devono intendersi ricomprese nel massimale di 350, o 200 per il TD, da destinare ai compiti di didattica integrativa; nel caso in cui l'incarico venga svolto a titolo oneroso le ore per l'incarico devono essere considerate aggiuntive rispetto al massimale di 350, o 200 per il TD, ore di cui sopra e non devono essere computate nello sfioramento del 30% del massimale di cui al comma 4 del presente articolo. Per l'anno accademico in cui svolgono i suddetti incarichi di insegnamento, è loro attribuito il titolo di professore/professoressa aggregato/a. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il/la ricercatore/ricercatrice usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto l'incarico di

insegnamento.

9. Non possono essere affidati incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 6, legge n. 240/2010, nei SSD in cui siano presenti docenti con un carico didattico inferiore a quello istituzionale, salvo le motivate riduzioni per lo svolgimento di funzioni accademiche.

10. Verificata l'impossibilità di soddisfare le ulteriori esigenze didattiche con personale docente dell'Ateneo, possono inoltre essere attribuiti affidamenti a titolo gratuito a professori/professoressse ordinari/e – associati/e e a ricercatori/ricercatrici universitari/e di altro Ateneo appartenenti al medesimo gruppo scientifico-disciplinare/SSD, previa emanazione di uno specifico avviso da parte della Facoltà. La selezione avviene per valutazione comparativa del curriculum dei candidati.

11. Non possono essere affidati incarichi ai/alle ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato che nei precedenti anni accademici hanno svolto insegnamenti, per i quali siano stati segnalati dagli/dalle studenti/studentesse agli Organi competenti (Rettore, Direttori/Direttrici di Dipartimento, Presidenti di Facoltà, Nucleo di valutazione, Coordinatori/Coordinatrici dei Corsi di Studio) e da questi riscontrati, per due anni accademici, gravi manchevolezze (ripetute assenze a lezione, manifesto disinteresse per la didattica e altri comportamenti simili) o comportamenti gravemente scorretti (atteggiamenti sessisti, discriminatori o prevaricatori, insolenze, turpiloquio e altri comportamenti simili).

Le fasi procedurali e la tempistica per la programmazione della copertura didattica dei Corsi di Studio sono stabilite con apposita Nota operativa a cura della Direzione per la Didattica e l'Orientamento.

TITOLO III – AFFIDAMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 3 – Affidamento incarichi di insegnamento nei Corsi di Studio

1. Il Consiglio di Facoltà, verificata l'impossibilità di soddisfare le ulteriori esigenze didattiche dei Corsi di Studio con personale docente strutturato, definisce la necessità di ricorrere, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010, a specifiche professionalità interne ed esterne, a cui



affidare gli incarichi di insegnamento con le annesse attività didattiche integrative e tutoriali, quali esercitazioni, esami, assistenza e ricevimento studenti.

2. Non possono essere titolari di incarichi di insegnamento soggetti esterni all'Ateneo che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o una professoressa appartenente alla struttura che conferisce l'incarico o che effettua la selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo o che svolgono attività di docenza o tutorato in centri/enti/aziende private di formazione che possano determinare conflitto di interessi con l'Università di Cagliari.

Art. 4 - Modalità di affidamento degli incarichi di insegnamento

1. Ai sensi dell'art. 23, legge n. 240/2010, le modalità di affidamento degli incarichi di insegnamento sono le seguenti:

- affidamento diretto di incarichi a esperti/e di alta qualificazione anche tramite convenzione;
- affidamento diretto per chiara fama al fine di favorire l'internazionalizzazione;
- procedure di valutazione comparativa per attività di insegnamento nei corsi di studio.

Art. 5 - Affidamento diretto di incarichi a esperti/e di alta qualificazione anche tramite convenzione

1. Su segnalazione del Consiglio di Dipartimento in sede di programmazione didattica, l'Ateneo può attribuire direttamente incarichi di insegnamento a esperti/e di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, mediante contratti per attività di insegnamento a titolo gratuito o a titolo oneroso.

2. I contratti a titolo gratuito di cui al presente articolo possono essere stipulati, per anno accademico, nel limite del 5% dell'organico dei/delle professori/professoressse o ricercatori/ricercatrici di ruolo in servizio presso l'Ateneo al 31 dicembre dell'anno accademico precedente. Nel determinare la gratuità del contratto deve essere data la priorità a quelli attribuiti ai docenti dell'Ateneo in quiescenza.

3. L'attribuzione dell'incarico è deliberata dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà competente, previo recepimento della delibera del Consiglio di Dipartimento, e a seguito di verifica del Nucleo di Valutazione della congruità del curriculum scientifico e professionale dell'esperto/a. La verifica di congruità del curriculum da parte del Nucleo di Valutazione non è richiesta qualora l'incarico sia affidato ad un/a docente dell'ateneo in quiescenza già afferente al medesimo SSD o gruppo scientifico-disciplinare. La delibera del Consiglio di Facoltà con la quale viene proposto il conferimento di incarico per Alta Qualificazione deve essere motivata e dare conto dell'impossibilità di far fronte alle specifiche esigenze didattiche con professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici strutturati e indicare le soluzioni future per la copertura della didattica nel Settore scientifico-disciplinare (SSD) interessato, con particolare riferimento alla programmazione concorsuale.

Non possono essere in ogni caso affidati incarichi per Alta Qualificazione che prevedono un impegno di didattica frontale superiore alle 80 ore.

Nel caso di incarico a titolo oneroso il contratto deve rientrare nel limite del budget di Facoltà, determinato in sede di programmazione della didattica.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti a titolo gratuito o a titolo oneroso anche ai/alle dipendenti di enti pubblici e ai/alle dipendenti delle istituzioni di ricerca, di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993, sulla base di specifiche convenzioni, approvate dal Senato Accademico su motivata proposta del Consiglio della Facoltà interessata. La proposta di convenzione deve indicare, oltre alle finalità didattiche e di ricerca della convenzione stessa, le modalità con cui individuare l'esperto/a a cui affidare l'incarico e i requisiti e le competenze necessarie, al fine di garantire una adeguata qualificazione professionale e scientifica della docenza.

Gli incarichi affidati a titolo gratuito nell'ambito di convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui sopra non contribuiscono al raggiungimento del limite del 5% di cui al precedente comma 2.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono altresì essere conferiti, purché senza oneri per l'Università, anche sulla base di convenzioni con enti privati o istituzioni di ricerca diverse da quelle di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993.



6. Il contratto con esperti/e di alta qualificazione è stipulato dal Rettore o da un/a suo/a delegato/a prima dell'inizio dell'attività. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno la durata di un anno e sono rinnovabili annualmente per ulteriori quattro anni.

Il rinnovo è autorizzato dal Consiglio di Facoltà sulla base delle risorse disponibili e previa valutazione positiva dell'attività svolta. Nella delibera di autorizzazione al rinnovo, il Consiglio di Facoltà deve motivare il persistere delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico e indicare le soluzioni di copertura inserite o da inserire nella programmazione concorsuale.

Non possono essere rinnovati incarichi agli/alle esperti/e di alta qualificazione il cui insegnamento nel precedente anno accademico è stato oggetto di segnalazione da parte degli/delle studenti/studentesse agli Organi competenti (Rettore, Presidenti di Facoltà, Nucleo di valutazione, Coordinatori/Coordinatrici dei Corsi) e da questi riscontrati, gravi manchevolezze (ripetute assenze a lezione, manifesto disinteresse per la didattica e altri comportamenti simili) o comportamenti gravemente scorretti (atteggiamenti sessisti, discriminatori o prevaricatori, insolenze, turpiloquio e altri comportamenti simili).

Art. 6 - Affidamento diretto per chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Consiglio di Facoltà può proporre al Rettore l'affidamento di insegnamenti o moduli curriculari mediante contratto di lavoro autonomo a docenti, studiosi/e o professionisti/e stranieri/e di chiara fama. Il Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum dello studioso designato nel sito internet di Ateneo, propone al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione degli insegnamenti nell'ambito delle disponibilità di bilancio, ovvero utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni.

2. Il contratto viene stipulato dal Rettore o da un suo delegato prima dell'inizio dell'attività. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un adeguato confronto con incarichi similari attribuiti da altre università italiane ed europee.

3. I contratti con studiosi/e di chiara fama vengono stipulati per la durata di un anno a partire dall'inizio dell'attività.



Art. 7 - Procedure di valutazione comparativa per attività di insegnamento

1. Gli insegnamenti o i moduli curriculari non attribuiti dal Consiglio di Dipartimento, ovvero non conferiti direttamente ai sensi degli artt. 5 e 6, sono affidati dalla Facoltà previa selezione pubblica a professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici interni, ovvero a soggetti interni o esterni all'Ateneo in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. La procedura di selezione viene bandita dal/dalla Presidente della Facoltà a cui afferisce il Corso di Studi sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Non potranno essere messi a bando incarichi per insegnamenti non previsti nella Programmazione didattica approvata dal Dipartimento e dagli Organi Accademici.

2. Le modalità di conferimento degli incarichi e le relative procedure selettive sono definite nel bando di selezione della Facoltà, a cui deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo e di Facoltà. Il bando di selezione deve indicare i criteri generali e le modalità relative alla valutazione comparativa dei candidati, la pubblicità degli atti, i requisiti per la partecipazione alla selezione, con specifico riferimento ai titoli scientifici e professionali e tutti i criteri ai fini dell'assegnazione dell'incarico. Il titolo di accesso alle selezioni non può essere inferiore alla laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale e magistrale a ciclo unico o titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero per particolari insegnamenti, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. Il bando deve inoltre indicare: le attività oggetto dell'incarico, il Settore scientifico-disciplinare e il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, le modalità di svolgimento dell'incarico, l'impegno orario di didattica frontale, la durata del contratto, i doveri del/della titolare dell'incarico, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione che non può essere inferiore a 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione del bando, le modalità di pubblicizzazione della graduatoria, i termini per proporre ricorso, il compenso previsto commisurato alle ore di lezione da svolgere, l'indicazione della copertura finanziaria. Costituiscono titoli valutabili ai fini della selezione:

a) ulteriori titoli di studio pari o superiori a quello previsto per l'accesso, diploma di specializzazione, master, dottorato di ricerca, specializzazione medica, ovvero titoli



equivalenti conseguiti all'estero;

b) pubblicazioni pertinenti all'insegnamento;

c) alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate e/o corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali pertinenti ai contenuti specifici dell'insegnamento;

d) attività didattica maturata in ambito accademico e, per il personale strutturato, essere attivi nella ricerca;

e) competenze certificate relative alla didattica in ambito universitario, acquisite anche mediante partecipazione ad attività formative specifiche organizzate da Università italiane e/o straniere.

3. Il bando può prevedere l'assegnazione prioritaria dell'incarico a professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato o determinato dell'Ateneo afferenti al medesimo Settore scientifico-disciplinare o Gruppo scientifico-disciplinare per cui è stato bandito l'incarico. Alle procedure di selezione non possono partecipare i/le docenti dell'Ateneo a cui è stato assegnato un carico didattico inferiore a quello istituzionale.

4. La Facoltà individua fra i Dipartimenti dell'Ateneo quello competente alla valutazione delle domande in base all'afferenza del maggior numero di professori/professoressse ordinari/e e associati/e del Settore scientifico-disciplinare/ gruppo scientifico-disciplinare per cui è stato bandito l'incarico e gli trasmette il bando di selezione. Il Dipartimento, immediatamente dopo la scadenza del bando, nomina le Commissioni ristrette, di 3 componenti, di docenti di ruolo per le procedure di valutazione e trasmette la proposta alla Facoltà entro 10 giorni. Le domande, debitamente documentate, sono valutate dalle Commissioni che certificano la qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti dai/dalle candidati/e, ovvero dell'attività di ricerca e di didattica svolta. La valutazione dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei/delle candidati/e, riportato nel verbale, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito; detta valutazione dovrà essere effettuata anche in presenza di un/una solo/a candidato/a.

5. La graduatoria di merito, proposta dalla Commissione, viene approvata, congiuntamente agli atti relativi alla procedura di selezione, dal/dalla Presidente di Facoltà, che provvede alla



pubblicazione sul sito di Facoltà. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria senza aver ricevuto richieste di revisione da parte dei candidati, la Facoltà procede con l'affidamento degli incarichi.

6. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente articolo affidati ai/alle professori/professoressse ordinari/e e associati/e, a ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato e determinato, a professori/professoressse straordinari/e e al personale T.A.B. dell'Università di Cagliari sono conferiti mediante Disposizione del Dirigente della Direzione Personale, Organizzazione, Performance, prima dell'inizio dell'attività. Gli incarichi di insegnamento affidati a soggetti esterni sono conferiti con contratto stipulato dal/dalla Presidente di Facoltà, prima dell'inizio dell'attività. Gli incarichi di insegnamento affidati a docenti e ricercatori/ricercatrici di altro Ateneo sono conferiti mediante disposizione del/della Presidente di Facoltà e rinnovati con delibera del Consiglio di Facoltà. Nelle Disposizioni e nei contratti di conferimento devono essere indicati: l'anno accademico di riferimento, il semestre, la tipologia del corso, il Settore scientifico-disciplinare e il gruppo scientifico-disciplinare, le ore di impegno frontale e le attività ad esso collegate, il compenso previsto. Gli incarichi di insegnamento affidati a personale Tecnico Amministrativo Bibliotecario dell'Università di Cagliari non possono essere superiori a 60 ore e l'attività didattica, ivi compresa la didattica frontale, l'assistenza agli/alle studenti/studentesse e gli esami, deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

7. Gli incarichi di cui presente articolo, assegnati tramite procedure di valutazione comparativa, sono attribuiti a titolo oneroso.

8. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno la durata di un anno e sono rinnovabili annualmente per ulteriori quattro anni su proposta del Dipartimento. L'eventuale rinnovo è subordinato all'accertamento della copertura finanziaria, alla valutazione positiva del/della Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Studio sull'attività svolta, e purché il Consiglio di Facoltà, nella delibera di razionalizzazione dei compiti didattici, accerti la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico e indichi le soluzioni di copertura, inserite o da inserire nella programmazione concorsuale.

Non possono essere rinnovati, o affidati incarichi ai sensi del presente articolo, ai/alle docenti

che nei precedenti anni accademici hanno svolto il medesimo insegnamento per il quale siano stati segnalati dagli/dalle studenti/studentesse agli Organi competenti (Rettore, Direttori/Direttrici di Dipartimento, Presidenti di Facoltà, Nucleo di valutazione, Coordinatori/Coordinatrici dei Corsi) e da questi riscontrati, gravi manchevolezze (ripetute assenze a lezione, manifesto disinteresse per la didattica e altri comportamenti simili) o comportamenti gravemente scorretti (atteggiamenti sessisti, discriminatori o prevaricatori, insolenze, turpiloquio e altri comportamenti simili).

Art. 8 - Retribuzione e massimali orari incarichi di insegnamento

1. I compensi previsti per gli incarichi a titolo oneroso affidati ai sensi del presente Regolamento sono stabiliti in coerenza con gli importi minimi e massimi definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 240/2010.
2. Gli incarichi di insegnamento affidati al personale docente e ricercatore ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento verranno retribuiti, con un importo orario di € 36,00 lordi, oneri compresi; gli incarichi affidati a personale esterno e personale T.A.B. invece verranno retribuiti con un importo orario compreso fra € 36,00 e un massimo di € 80,00 lordi, oneri compresi, determinato dalle Facoltà in base:
 - alle disponibilità di bilancio;
 - alla tipologia dell'attività didattica;
 - alla qualificazione scientifica e/o professionale richiesta.
3. Gli incarichi per gli insegnamenti in corsi o moduli curriculari retribuiti, affidati ai sensi dell'art. 6, comma 4, legge n. 240/2010 vengono retribuiti con un importo orario di € 36,00 lordi, oneri compresi, per un limite che non deve eccedere le 60 ore. Possono essere retribuiti, con il medesimo importo, fino a un max di 90 ore gli incarichi per insegnamenti di base e caratterizzanti.
4. Le ore di didattica erogate da professori/professoress e ricercatori/ricercatrici presso i corsi di studio attivati nell'ambito dell'Università Diffusa, purché eccedenti il massimale istituzionale e al netto degli eventuali esoneri parziali di cui all'art. 2, comma 6, sono remunerate con un compenso orario pari a € 100,00 oneri esclusi e, comunque, nei limiti del



finanziamento regionale.

5. Gli incarichi di insegnamento da erogarsi presso i Corsi di Studio attivati nell'ambito dell'Università Diffusa affidati a personale esterno a seguito di selezione sono remunerati con un compenso orario pari a € 100,00, oneri esclusi e, comunque, nei limiti del finanziamento regionale;
6. Le ore di didattica erogate in modalità e-learning, eccedenti il massimale istituzionale, sono remunerate con un compenso orario di € 36,00 lordi, oneri compresi. Le somme occorrenti rientrano nei budget delle Facoltà.
7. Gli incarichi attribuiti a titolo oneroso agli/alle esperti/e di alta qualificazione vengono retribuiti con un importo orario compreso fra € 36,00 e un massimo di € 80,00 lordi, oneri compresi.
8. Il pagamento del corrispettivo è effettuato dagli uffici amministrativi centrali previa attestazione del regolare svolgimento dell'attività didattica da parte delle Facoltà. Nessun compenso ulteriore è dovuto nel caso in cui il numero di ore svolte ecceda la quantità prevista dal contratto.
9. La rideterminazione dei suddetti importi orari da erogare per gli insegnamenti in corsi o moduli curriculari compete al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base delle disponibilità di budget e nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 240/2010.
10. Le Facoltà, sulla base delle risorse disponibili, possono prevedere nel bando di selezione importi minori di quelli deliberati dal Consiglio di Amministrazione, purché non inferiori all'importo minimo definito dal decreto ministeriale succitato.
11. I compensi di cui al presente articolo sono soggetti al trattamento fiscale e/o assicurativo e/o previdenziale secondo le norme vigenti. L'Università di Cagliari provvede direttamente alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 - Diritti e doveri dei/delle titolari degli incarichi di insegnamento

1. I/Le titolari di incarichi di cui agli articoli 5, 6 e 7, svolgono nell'anno accademico di riferimento le attività didattiche frontali previste dall'insegnamento e sono tenuti al



ricevimento e ad almeno due ore settimanali di assistenza e ricevimento degli/delle studenti/studentesse e alla partecipazione agli appelli d'esame previsti per la verifica del profitto degli/delle studenti/studentesse. Possono inoltre essere nominati componenti delle Commissioni di laurea. Possono essere loro richiesti ulteriori e specifici impegni orari per attività di orientamento, assistenza e tutorato, anche con modalità telematiche.

2. I/Le titolari di incarichi partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Corso Classe/Studi presso cui svolgono l'incarico. È esclusa la partecipazione alle sedute in cui si discute l'assegnazione di posti di ruolo e il conferimento degli incarichi didattici.

3. I soggetti esterni a cui vengono affidati gli incarichi di cui agli articoli 5, 6 e 7, sono tenuti a stipulare il contratto prima dell'inizio dell'insegnamento e/o modulo e a compilare, entro il mese successivo al termine delle attività, il registro individuale on line delle lezioni inserendo i dati relativi a ogni lezione. Al termine delle attività didattiche il/la Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Studio, coadiuvato/a dagli uffici di segreteria di presidenza della Facoltà, verifica mediante il registro on line la regolarità dell'attività didattica svolta e il numero di ore effettuate.

4. Il personale Tecnico Amministrativo Bibliotecario dell'Università di Cagliari prima del conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale deve produrre alla competente Direzione Personale, Organizzazione, Performance il nulla osta da parte della struttura di appartenenza;

5. I/Le lavoratori/lavoratrici dipendenti pubblici/che devono produrre il nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza prima del conferimento dell'incarico.

6. I/Le contrattisti/e di ricerca, di cui all'art. 22 legge n. 240/2010, devono essere autorizzati/e dal/dalla Responsabile scientifico/a del progetto di ricerca oggetto delle loro attività, alla stipula del contratto di insegnamento.

7. I/Le Dottorandi/e devono essere preventivamente autorizzati dal Collegio dei docenti del Corso di dottorato, prima della stipula del contratto di insegnamento.

TITOLO IV – CONFERIMENTO DI INCARICHI DI TUTORATO DIDATTICO, DIDATTICA INTEGRATIVA NEI CORSI DI STUDIO E DOCENZA E TUTORATO NEI MASTER, NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E NEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 10 - Procedure di valutazione comparativa per incarichi di tutorato o per attività didattiche integrative

1. I Consigli di Facoltà, in base alle proposte dei Corsi di Studio, possono deliberare l'affidamento di incarichi a titolo oneroso, nell'ambito delle risorse disponibili, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche integrative o artistiche o sanitarie, a soggetti in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali, finalizzate all'assistenza degli/delle studenti/studentesse durante lo svolgimento degli studi universitari. L'assistenza agli/alte studenti/studentesse ha carattere strumentale e sussidiario rispetto ai compiti del personale docente. I Consigli di Facoltà, nel deliberare l'affidamento di incarichi di tutorato, dovranno prioritariamente attribuirli agli insegnamenti di base e caratterizzanti con maggior carico didattico, anche in funzione della numerosità degli studenti, e delle disponibilità di docenza. Detti incarichi sono conferiti previo svolgimento di procedure selettive, per soli titoli, che assicurino la valutazione comparativa dei/delle candidati/e e la pubblicità degli atti. I/le candidati/e devono essere in possesso:

- Per gli incarichi nei corsi di laurea triennale: laurea triennale o altro titolo accademico di livello superiore;
- Per gli incarichi nei corsi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico: laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico o Laurea ante DM 509/99 o altro titolo accademico di livello superiore. Possono essere ammessi anche i/le candidati/e in possesso della laurea triennale che abbiano sostenuto e superato l'esame per l'attività formativa oggetto del bando di selezione. Agli incarichi per le attività formative relative all'apprendimento linguistico possono partecipare i/le candidati/e in possesso della laurea triennale o equivalente titolo straniero e, qualora previsti, che siano madre lingua o in possesso delle necessarie certificazioni linguistiche;
- Per gli incarichi nei Corsi di Studio prevalentemente o integralmente a distanza: titoli di accesso previsti dalla normativa per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei Corsi di Studio.



A parità di punteggio i/le candidati/e in possesso di laurea magistrale/specialistica/ciclo unico, laurea ante DM 509/99, o in possesso di altro titolo accademico di livello superiore, precedono i candidati in possesso della laurea triennale.

Eventuali incarichi di tutorato per particolari attività operative possono essere attribuiti anche a candidati/e in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

2. Le procedure selettive per le attività di tutorato e di didattica integrativa, considerate le proposte dei Consigli di Corso di Studio o di Classe, vengono avviate dalle Facoltà che emanano uno o più avvisi di selezione. Gli avvisi di selezione devono espressamente prevedere i seguenti elementi:

- a) la denominazione dell'attività oggetto dell'incarico, il Settore scientifico-disciplinare/gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, se presente, il numero di ore di attività complessiva, l'indicazione della durata dell'incarico;
- b) il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell'amministrazione;
- c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando sulla pagina web della struttura;
- d) il titolo di studio richiesto;
- e) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili;
- f) le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere: attività di didattica integrativa/assistenza già maturata titoli acquisiti (laurea, laurea specialistica/magistrale/V.O./a ciclo unico, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche); eventuali pubblicazioni; competenze certificate relative alla didattica in ambito universitario, acquisite anche mediante partecipazione ad attività formative specifiche organizzate da Università italiane e/o straniere.

Alla domanda il/la candidato/a dovrà allegare la seguente documentazione:

- curriculum vitae;



- elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
- elenco di eventuali pubblicazioni scientifiche.

Il personale tecnico amministrativo bibliotecario dell'Università di Cagliari, prima del conferimento dell'incarico, deve richiedere alla competente Direzione Personale, Organizzazione, Performance il nulla osta per il suo svolgimento.

I/Le lavoratori/lavoratrici dipendenti pubblici/che devono dichiarare nella domanda che si riservano di presentare l'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciato dall'amministrazione di appartenenza al momento della stipula del contratto.

3. Le procedure di valutazione comparativa possono essere affidate dalla Facoltà al Dipartimento che può nominare apposite Commissioni ristrette composte da docenti/ricercatori/ricercatrici del corso di studi al quale le attività sono rivolte. Ultimate le procedure selettive, vengono formate le graduatorie dei candidati idonei, tenendo conto delle priorità di cui al comma 1; in caso di partecipazione di un/una unico/a candidato/a deve comunque esserne valutata l'idoneità. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro/a idoneo/a, secondo l'ordine di graduatoria.

Le graduatorie e gli atti della selezione sono approvati con provvedimento del/la Presidente della Facoltà. I contratti sono stipulati, previa verifica della copertura finanziaria, dal/dalla Presidente di Facoltà, mediante lettera contratto prima dell'inizio dell'attività.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono rinnovabili annualmente per ulteriori 2 anni salvo impedimenti derivanti da normativa nazionale o comunitaria. L'eventuale rinnovo è subordinato all'accertamento della copertura finanziaria, alla valutazione positiva del/della Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Studio sull'attività svolta e alla permanenza delle esigenze didattiche integrative.

5. Non possono essere titolari di incarichi di tutorato didattico o per attività didattica integrativa, i soggetti esterni all'Ateneo che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o una professoressa appartenente alla struttura che conferisce l'incarico o che effettua la selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, o che



svolgono attività di docenza o tutorato in centri/enti/aziende private di formazione che possano determinare conflitto di interessi con l'Università di Cagliari.

Art. 11 - Procedure di valutazione comparativa per attribuzione incarichi di docenza e tutorato nei Master, nelle Scuole di specializzazione e nei Corsi di specializzazione

1. I Consigli di Dipartimento o i Centri, nell'ambito delle risorse disponibili, possono deliberare l'affidamento di incarichi di docenza o tutorato a titolo oneroso per fare fronte alle specifiche esigenze dei Master, delle Scuole di specializzazione e dei Corsi di specializzazione, a soggetti in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali. I suddetti incarichi sono conferiti previo svolgimento di procedure selettive, per soli titoli, che assicurino la valutazione comparativa dei/delle candidati/e e la pubblicità degli atti. I/Le candidati/e devono essere in possesso della laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico o Laurea ante DM 509/99 o altro titolo accademico di livello superiore. Agli incarichi per le attività formative relative all'apprendimento linguistico possono partecipare i/le candidati/e in possesso della Laurea Triennale o equipollente e, qualora previsti, che siano madre lingua o in possesso delle necessarie certificazioni linguistiche.

Eventuali incarichi per particolari attività operative possono essere attribuiti anche a candidati/e in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

2. Le procedure selettive per le attività di docenza e tutorato vengono avviate dai Dipartimenti o dai Centri, considerate le proposte dei/delle Direttori/Direttrici dei Master e/o delle Scuole/Corsi, attraverso l'emanazione di uno o più avvisi di selezione. Gli avvisi di selezione devono espressamente prevedere i seguenti elementi:

- a) la denominazione dell'attività oggetto dell'incarico, il Settore scientifico-disciplinare/gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, se presente, il numero di ore di attività complessivo, l'indicazione della durata dell'incarico;
- b) il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell'amministrazione;
- c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione



del bando sulla pagina web della struttura;

d) il titolo di studio richiesto;

e) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei/delle candidati/candidate con la specifica indicazione dei titoli valutabili;

f) le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere: attività di docenza, di didattica integrativa/assistenza già maturata, titoli acquisiti (laurea specialistica/magistrale/V.O./ciclo unico, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche) ed eventuali pubblicazioni; competenze certificate relative alla didattica in ambito universitario, acquisite anche mediante partecipazione ad attività formative specifiche organizzate da Università italiane e/o straniere.

3. Alla domanda il /la candidato/a dovrà allegare la seguente documentazione:

- curriculum vitae;
- elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
- elenco di eventuali pubblicazioni scientifiche.

Il personale Tecnico Amministrativo Bibliotecario dell'Università di Cagliari, prima del conferimento dell'incarico deve richiedere alla competente Direzione Personale, Organizzazione, Performance il nulla osta allo svolgimento dell'attività non istituzionale.

I/Le lavoratori/lavoratrici dipendenti pubblici/che devono dichiarare nella domanda che si riservano di presentare l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prima dell'affidamento dell'incarico.

4. Le procedure di valutazione comparativa sono svolte da apposite Commissioni composte da docenti/ricercatori/ricercatrici nominate dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento/Centro. Ultimate le procedure selettive, vengono formate le graduatorie dei candidati idonei. In caso di partecipazione di un unico/a candidato/a, deve comunque esserne valutata l'idoneità. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro/a idoneo/a, secondo l'ordine di graduatoria.

5. Le graduatorie e gli atti della selezione sono approvati con Disposizione del/della

Direttore/Direttrice del Dipartimento/Centro.

6. I contratti sono stipulati, previa verifica della copertura finanziaria, dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento/Centro mediante lettera contratto prima dell'inizio dell'attività. Gli incarichi affidati ai/alle professori/professoressse ordinari/e e associati/e, a ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato e determinato, a professori/professoressse straordinari/e e al personale T.A.B. dell'Università di Cagliari sono conferiti mediante Disposizione del Dirigente della Direzione Personale, Organizzazione, Performance, prima dell'inizio dell'attività.

7. Non possono essere titolari di incarichi di docenza o tutorato, i soggetti esterni all'Ateneo che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o una professoressa appartenente alla struttura che conferisce l'incarico o che effettua la selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, o che svolgono attività di docenza o tutorato in centri/enti/aziende private di formazione che possano determinare conflitto di interessi con l'Università di Cagliari.

**Art. 12 - Diritti e doveri dei titolari degli incarichi di docenza, tutorato e didattica
integrativa**

1. I/Le titolari degli incarichi di cui agli art. 10 e 11 sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste nel bando di selezione secondo le modalità concordate con il/la Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Studio e/o con il/la Direttore/Direttrice del Master/Scuola/Corso di specializzazione nel rispetto degli orari e dei programmi didattici;
- b) riportare nell'apposito registro i dati delle attività svolte. Entro il mese successivo al termine delle attività, il registro dovrà essere sottoscritto e trasmesso al/alla Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Studio e/o al/alla Direttore/Direttrice del Master/Corso di specializzazione;
- c) rispettare le norme riportate nello Statuto e nel Codice Etico dell'Ateneo, nonché nei Regolamenti che disciplinano le attività da svolgere;
- d) se personale Tecnico Amministrativo Bibliotecario dell'Università di Cagliari, produrre

prima del conferimento dell'incarico l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Personale, Organizzazione, Performance

e) se lavoratori/lavoratrici dipendenti pubblici/che, produrre il nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza prima del conferimento dell'incarico;

f) se contrattisti/e di ricerca, di cui all'art. 22 legge n. 240/2010, devono essere autorizzati/e dal/dalla Responsabile scientifico/a del progetto di ricerca oggetto delle loro attività a stipulare il contratto;

g) se Dottorandi/e, fermi restando i limiti di cui all'art. 12 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, essere autorizzati/e dal Collegio dei docenti del Corso di dottorato a stipulare il contratto.

Art. 13 - Retribuzione oraria incarichi di docenza, tutorato e didattica integrativa

1. L'importo orario da erogare per le attività di tutorato e integrative, affidate ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, è determinato dalle Facoltà da un minimo di € 25,00 fino a un massimo di € 100,00 più oneri, in conformità ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 240/2010.

2. L'importo orario da erogare per le attività di docenza, di tutorato e di didattica integrativa, affidate ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, è determinato dai Dipartimenti e dai Centri da un minimo di € 25,00 fino a un massimo di € 100,00 più oneri.

3. Le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri, nei limiti del budget assegnato, determinano gli importi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

4. Gli importi orari massimi da erogare per le attività di docenza nei Master sono quelli previsti dall'art. 10 del *"Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei Master"*.

I compensi di cui al presente articolo sono soggetti al trattamento fiscale e/o assicurativo e/o previdenziale secondo le norme vigenti. L'Università di Cagliari provvede direttamente alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.



TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento trova applicazione a partire dalle attribuzioni per l'anno accademico 2023/24. Le attribuzioni degli incarichi per il secondo semestre dell'A.A. 2022/2023 continuano ad essere disciplinate dal precedente *Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato*.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 6, e all'art. 12, comma 1 lett. f) del presente Regolamento si applicano anche agli/alle assegnisti/e di ricerca.
3. Fino all'emanazione del DM che individua i Gruppi scientifico-disciplinari continuano ad applicarsi i settori concorsuali.